

Gazzetta ufficiale

L 109

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno
26 aprile 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti ⁽¹⁾** 1

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ⁽¹⁾** 9

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/716 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri rendono pubblico tale elenco.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 5, e l'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012 specificano le informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti.
- (3) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri includono altresì nell'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'articolo 38 del medesimo regolamento.
- (4) È pertanto necessario stabilire modelli di formulari da utilizzare per la compilazione, da parte degli Stati membri, degli elenchi degli enti selezionatori per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e degli enti ibridatori per i suini ibridi riproduttori riconosciuti dalle rispettive autorità competenti in conformità al regolamento (UE) 2016/1012.
- (5) Tenuto conto del ruolo degli Stati membri nel riconoscimento di una razza quale razza a rischio di estinzione, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012, è necessario includere tale informazione negli elenchi degli enti selezionatori riconosciuti di cui al medesimo regolamento.
- (6) Per facilitare gli scambi commerciali di animali riproduttori e i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti, è altresì necessario indicare, nell'elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012, le date in cui il riconoscimento è stato concesso o revocato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 4, del medesimo regolamento, o in cui l'approvazione di un programma genetico è stata concessa, sospesa o revocata.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.

- (7) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012 sono presentate in conformità ai modelli di formulari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

I. Enti selezionatori che tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura

a) Animali riproduttori di razza pura della specie bovina

<i>Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)</i>	<i>Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie bovina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012</i>				<i>Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)</i>
1	2	3	4	5	6
<i>Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente</i>	<i>Lingua ufficiale/ Programma genetico ⁽¹⁾</i>				<i>Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo</i>
<i>Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i ⁽²⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato</i>	<i>Lingua ufficiale/ Deroghe ⁽³⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore ⁽⁴⁾ — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾ — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾</i>
Nome    @ www ⁽²⁾ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					

⁽¹⁾ Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

⁽²⁾ Ove disponibile.

⁽³⁾ Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

⁽⁴⁾ Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

b) Animali riproduttori di razza pura della specie suina

<i>Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)</i>	<i>Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie suina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012</i>				<i>Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)</i>
1	2	3	4	5	6
<i>Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente</i>	<i>Lingua ufficiale/ Programma genetico ⁽¹⁾</i>				<i>Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo</i>
<i>Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i ⁽²⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato</i>	<i>Lingua ufficiale/ Deroghe ⁽³⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore ⁽⁴⁾ — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾ — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾</i>
Nome    @ www ⁽²⁾ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					

⁽¹⁾ Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

⁽²⁾ Ove disponibile.

⁽³⁾ Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

⁽⁴⁾ Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

c) Animali riproduttori di razza pura della specie ovina

<i>Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)</i>	<i>Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie ovina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012</i>					<i>Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)</i>
1	2	3	4	5	6	
<i>Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente</i>	<i>Lingua ufficiale/ Programma genetico ⁽¹⁾</i>					<i>Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo</i>
<i>Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i ⁽²⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato</i>	<i>Lingua ufficiale/ Deroghe ⁽³⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore ⁽⁴⁾ — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾ — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾</i>	
Nome    @ www ⁽²⁾ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)						

⁽¹⁾ Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.
⁽²⁾ Ove disponibile.
⁽³⁾ Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:
«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];
«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];
«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];
«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.
⁽⁴⁾ Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:
«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];
«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

d) Animali riproduttori di razza pura della specie caprina

<i>Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)</i>	<i>Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie caprina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012</i>				<i>Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)</i>
1	2	3	4	5	6
<i>Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente</i>	<i>Lingua ufficiale/ Programma genetico ⁽¹⁾</i>				<i>Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo</i>
<i>Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i ⁽²⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato</i>	<i>Lingua ufficiale/ Deroghe ⁽³⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore ⁽⁴⁾ — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾ — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾</i>
Nome    @ www ⁽²⁾ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					

⁽¹⁾ Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

⁽²⁾ Ove disponibile.

⁽³⁾ Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3» miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale del libro genealogico [allegato II, parte 1, capo III, punto 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«4» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

⁽⁴⁾ Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

e) Animali riproduttori di razza pura della specie equina

<i>Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)</i>	<i>Lingua ufficiale/ Elenco degli enti selezionatori riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e delle autorità competenti che attuano programmi genetici su animali riproduttori di razza pura della specie equina di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012</i>					<i>Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)</i>
1	2	3	4	5	6	7
<i>Lingua ufficiale/ Ente selezionatore o autorità competente</i>	<i>Lingua ufficiale/ Programma genetico ⁽¹⁾</i>					<i>Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo</i>
<i>Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente selezionatore</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Nome della razza contemplata dal programma genetico approvato — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i ⁽²⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico approvato</i>	<i>Lingua ufficiale/ Deroghe ⁽³⁾</i>	<i>Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)</i>	<i>Lingua ufficiale/ Libro genealogico d'origine della razza ⁽⁴⁾ — Nome dell'ente selezionatore/autorità competente — Recapiti</i>	<i>Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore ⁽⁵⁾ — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico ⁽⁵⁾ — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico ⁽⁵⁾</i>
Nome    @ www ⁽²⁾ UELN ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ □□□-□□□ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					Nome    @ www ⁽²⁾ UELN ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ □□□-□□□	

⁽¹⁾ Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente selezionatore.

⁽²⁾ Ove disponibile.

⁽³⁾ Indicare, se del caso, una delle deroghe seguenti:

«1» creazione di una nuova razza [articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012];

«2» ricostruzione di una razza [articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012];

«3» programma genetico attuato su una razza a rischio di estinzione, quale definita all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012;

«4» divieto o limitazione della raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale e/o della raccolta degli ovociti per la produzione di embrioni o della raccolta degli embrioni per il trasferimento di embrioni [articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012].

⁽⁴⁾ Compilare se il libro genealogico è tenuto da un ente selezionatore/un'autorità competente diverso/a dall'ente selezionatore/autorità competente della colonna 1.

⁽⁵⁾ Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente selezionatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

⁽⁶⁾ Inserire il codice a 3 cifre del paese e il codice a 3 cifre della banca dati, come opportuno.

II. Enti ibridatori che tengono registri suini ibridi per i suini ibridi riproduttori

Lingua ufficiale/ Stato membro (inserire il nome)	Lingua ufficiale/ Elenco degli enti ibridatori che attuano programmi genetici su suini ibridi riproduttori ⁽¹⁾ di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, riconosciuti dalle autorità competenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3				Lingua ufficiale/ Versione (inserire gg.mm.aaaa)
1	2	3	4 5	6	7
Lingua ufficiale/ Ente ibridatore	Lingua ufficiale/Programma genetico ⁽²⁾				Lingua ufficiale/ Sospensione, revoca e limite di tempo
Lingua ufficiale/ — Nome dell'ente ibridatore — Recapiti — Data del riconoscimento dell'ente ibridatore	Lingua ufficiale/ — Nome delle razze, delle linee o degli incroci contemplati dal/dai programma/i genetico/i approvato/i — Sito web contenente informazioni sul/sui programma/i genetico/i ⁽³⁾		Lingua ufficiale/ Territorio geografico di ciascun programma genetico attuato	Lingua ufficiale/ Data dell'approvazione del programma genetico (gg.mm.aaaa)	Lingua ufficiale/ — Data della revoca del riconoscimento dell'ente ibridatore ⁽⁴⁾ — Data della sospensione o della revoca dell'approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾ — Data di fine del periodo di approvazione del programma genetico ⁽⁴⁾
	Nome della razza o della linea in purezza	Nome dell'incrocio			
Nome    @ www ⁽³⁾ Data del riconoscimento: (gg.mm.aaaa)					

⁽¹⁾ Come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/1012.

⁽²⁾ Compilare una riga della tabella per ogni programma genetico attuato da un ente ibridatore.

⁽³⁾ Ove disponibile.

⁽⁴⁾ Inserire, se del caso, le seguenti informazioni:

«A gg.mm.aaaa» per la data della revoca del riconoscimento dell'ente ibridatore [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«B gg.mm.aaaa» per la data della sospensione dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«C gg.mm.aaaa» per la data della revoca dell'approvazione del programma genetico [articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012];

«D gg.mm.aaaa» per la data di fine del periodo di approvazione del programma genetico.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/717 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2017****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale, comprese le norme relative all'emissione di certificati zootecnici per tali prodotti. L'articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, o il relativo materiale germinale, siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti o registrati in un altro libro genealogico o registro suini ibridi, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
- (2) L'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento, o il relativo materiale germinale, siano introdotti nell'Unione, e qualora tali animali riproduttori o i discendenti ottenuti da quel materiale germinale siano destinati ad essere iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore, detti animali riproduttori o il relativo materiale germinale sono accompagnati da un certificato zootecnico.
- (3) Il certificato zootecnico di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 è rilasciato unicamente dall'ente selezionatore, dall'ente ibridatore o dall'autorità competente di spedizione degli animali riproduttori o del loro materiale germinale, qualora tali partite siano commercializzate all'interno dell'Unione, o dall'organismo di allevamento o dal servizio ufficiale del paese terzo di spedizione, qualora tali partite siano introdotte nell'Unione.
- (4) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che l'autorità competente può consentire che il materiale germinale sia accompagnato da un certificato zootecnico emesso, sulla base delle informazioni ricevute dall'ente selezionatore o dall'ente ibridatore, da un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma, o da un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni, riconosciuto a fini di scambi commerciali all'interno dell'Unione di tale materiale germinale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale.
- (5) L'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici contengono le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell'allegato V del medesimo regolamento e sono conformi ai modelli corrispondenti di certificati zootecnici previsti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 66.

- (6) È pertanto necessario stabilire modelli per i certificati zootecnici che devono accompagnare le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale quando tali partite sono commercializzate all'interno dell'Unione o sono introdotte nell'Unione.
- (7) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei modelli di certificati zootecnici stabiliti dal presente regolamento.
- (8) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che la Commissione adotta atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione. Non è pertanto necessario che il presente regolamento stabilisca un modello di certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali e l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/1012.

Articolo 2

Certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

1. Per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato I del presente regolamento:

- a) la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina;
- b) la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- c) la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- d) la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2. Per quanto concerne gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato II del presente regolamento:

- a) la sezione A per i suini ibridi riproduttori;
- b) la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;
- c) la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;
- d) la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

*Articolo 3***Certificati zootecnici per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale e di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale**

1. Per quanto concerne l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato III del presente regolamento:

- a) la sezione A per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- b) la sezione B per lo sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- c) la sezione C per gli ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina;
- d) la sezione D per gli embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina.

2. Per quanto concerne l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, le informazioni di cui all'allegato V, parti 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1012 da includere nei certificati zootecnici che accompagnano le partite di tali prodotti sono presentate conformemente ai modelli di cui alle seguenti sezioni dell'allegato IV del presente regolamento:

- a) la sezione A per i suini ibridi riproduttori;
- b) la sezione B per lo sperma di suini ibridi riproduttori;
- c) la sezione C per gli ovociti di suini ibridi riproduttori;
- d) la sezione D per gli embrioni di suini ibridi riproduttori.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTEKNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽³⁾
1. Nome dell'ente selezionatore/autorità competente che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'animale è iscritto ⁽³⁾		
5. Sesso dell'animale	6. Numero di iscrizione nel libro genealogico dell'animale	
7. Identificazione dell'animale riproduttore di razza pura ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽³⁾		
7.4. Nome ⁽³⁾		
9. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita dell'animale		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ del proprietario		
12. Genealogia dell'animale riproduttore di razza pura ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	

[illegible]

- (⁵) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina e caprina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina e suina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (⁸) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (⁹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹⁰) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (¹¹) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore autorizzato a firmare il certificato zootecnico o un rappresentante di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
 - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽²⁾
A. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore		
1. Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore ⁽³⁾	6. Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ - -	
7. Identificazione del maschio donatore ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽²⁾		
7.4. Nome ⁽²⁾		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
12. Genealogia del maschio donatore ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	

12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾				
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾				
13. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾ 13.1. Risultati della prova di performance 13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 13.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
14. Identificazione dello sperma					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi ⁽¹⁰⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
15. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione 15.1. Nome 15.2. Recapito 15.3. Numero di approvazione					
16. Nome e recapito del destinatario					
17. Nome e recapito dell'ente selezionatore ⁽¹⁾ , o della parte terza ⁽¹⁾ designata da tale ente selezionatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽²⁾ ⁽¹²⁾					
18.1. Fatto a: 18.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)					
18.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹³⁾ che firma il certificato)					
18.4. Firma:					

- (¹) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (²) Compilare solo se pertinente.
 - (³) Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.
 - (⁴) Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
 - (⁵) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale.
 - (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
 - (⁷) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.
 - (⁸) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
 - (⁹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
 - (¹⁰) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico animale riproduttore di razza pura.
 - (¹¹) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
 - (¹²) Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.
 - (¹³) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽²⁾
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice ⁽³⁾	6. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ - -	
7. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽²⁾		
7.4. Nome ⁽²⁾		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
12. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	

- (³) Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale.
- (⁴) Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (⁵) Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico.
- (⁸) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (⁹) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (¹⁰) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.
- (¹¹) La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'ente selezionatore, dell'autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽²⁾
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'ente selezionatore/dell'autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice ⁽³⁾	6. Numero di identificazione individuale della femmina donatrice della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
7. Identificazione della femmina donatrice ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾	8.2. Risultato	
7.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽²⁾		
7.4. Nome ⁽²⁾		
9. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
12. The pedigree of donor female ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	

12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
13. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾ 13.1. Risultati della prova di performance sulla femmina donatrice 13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 13.4. Altre informazioni pertinenti		
B. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore		
14. Nome dell'ente selezionatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
15. Nome del libro genealogico	16. Nome della razza del maschio donatore	
17. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾		
18. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore ⁽³⁾	19. Numero di identificazione individuale del maschio donatore della specie equina ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ - -	
20. Identificazione del maschio donatore ⁽⁴⁾ 20.1. Sistema 20.2. Numero di identificazione individuale ⁽⁷⁾ 20.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale ⁽²⁾ 20.4. Nome ⁽²⁾	21. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 21.1. Metodo 21.2. Risultato	
22. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore		
23. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
24. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
25. Genealogia del maschio donatore ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾		

25.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	25.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
	25.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
25.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	25.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
	25.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
26. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁹⁾ 26.1. Risultati della prova di performance sul maschio donatore 26.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 26.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 26.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
27. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽¹⁰⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾
28. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione 28.1. Nome 28.2. Recapito 28.3. Numero di approvazione						
29. Nome e recapito del destinatario						

D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
30. Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ della fattrice ⁽²⁾	
31.1. Fatto a:	31.2. il:
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
31.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹²⁾ che firma il certificato)	
31.4. Firma:	
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Compilare solo se pertinente. ⁽³⁾ Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, lasciare in bianco se il numero di iscrizione nel libro genealogico è uguale al numero di identificazione individuale. ⁽⁴⁾ Per gli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, identificazione individuale conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. Per gli animali della specie suina, identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. ⁽⁵⁾ Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni. ⁽⁶⁾ Se necessario allegare fogli supplementari. ⁽⁷⁾ Aggiungere il numero di identificazione individuale se diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina, indicare il numero di identificazione individuale in conformità all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Se il numero di identificazione individuale non è disponibile o è diverso dal numero di iscrizione dell'animale nel libro genealogico, inserire il numero di iscrizione nel libro genealogico. ⁽⁸⁾ Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni. ⁽⁹⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito. ⁽¹⁰⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione. ⁽¹¹⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso. ⁽¹²⁾ La persona è un rappresentante dell'ente selezionatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico. — Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione. — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.	

ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER GLI SCAMBI COMMERCIALI DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore o dell'autorità competente che rilascia il certificato)
1. Nome dell'ente ibridatore/autorità competente che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽³⁾ /della linea ⁽³⁾ /dell'incrocio ⁽³⁾ del suino ibrido riproduttore	
4. Sesso dell'animale		
5. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell'animale		
6. Identificazione dell'animale ⁽⁴⁾ 6.1. Sistema 6.2. Numero di identificazione individuale 6.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 6.4. Nome ⁽²⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 7.1. Metodo 7.2. Risultato	
8. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita dell'animale		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia del suino ibrido riproduttore ⁽⁶⁾		
11.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
	11.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ 12.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti	
13. Inseminazione ⁽³⁾ /Accoppiamento ⁽³⁾ ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ 13.1. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) 13.2. Identificazione del maschio donatore 13.2.1. Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ 13.2.2. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 13.2.3. Nome ⁽²⁾ 13.2.4. Metodo di verifica dell'identità e risultato ⁽⁵⁾	
14. Nome e recapito del destinatario	
15.1. Fatto a: 15.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio) 15.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽⁹⁾ che firma il certificato) 15.4. Firma:	
⁽¹⁾ È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13. ⁽²⁾ Compilare solo se pertinente. ⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.	

- (⁴) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (⁵) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (⁸) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (⁹) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, o di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di sperma di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽¹⁾
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore		
1. Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore		
5. Identificazione del maschio donatore ⁽³⁾ 5.1. Sistema 5.2. Numero di identificazione individuale 5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 5.4. Nome ⁽¹⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 6.1. Metodo 6.2. Risultato	
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita del maschio donatore		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia del maschio donatore ⁽⁵⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
12. Identificazione dello sperma					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi ⁽⁷⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
13. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione 13.1. Nome 13.2. Recapito 13.3. Numero di approvazione					
14. Nome e recapito del destinatario					
15. Nome e recapito dell'ente ibridatore ⁽²⁾ , o della parte terza ⁽²⁾ designata da tale ente ibridatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾					
16.1. Fatto a: (inserire il luogo di rilascio)			16.2. il: (inserire la data di rilascio)		
16.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁰⁾ che firma il certificato)					
16.4. Firma:					

- (¹) Compilare solo se pertinente.
- (²) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (³) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
- (⁴) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale.
- (⁵) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁶) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (⁷) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico suino ibrido riproduttore.
- (⁸) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
- (⁹) Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.
- (¹⁰) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
 - Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
 - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di ovociti di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
Numero del certificato ⁽¹⁾		
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice		
1. Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice		
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽³⁾ 5.1. Sistema 5.2. Numero di identificazione individuale 5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 5.4. Nome ⁽¹⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 6.1. Metodo 6.2. Risultato	
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita della femmina donatrice		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁵⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	12.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾					
	12.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾					
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti						
B. Informazioni relative agli ovociti						
12. Sistema di identificazione						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽⁷⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽¹⁾
13. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione 13.1. Nome 13.2. Recapito 13.3. Numero di approvazione						
14. Nome e recapito del destinatario						
14.1. Fatto a: 14.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
14.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽⁸⁾ che firma il certificato)						
14.4. Firma:						

- (¹) Compilare solo se pertinente.
 - (²) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (³) Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali.
 - (⁴) Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti.
 - (⁵) Se necessario allegare fogli supplementari.
 - (⁶) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
 - (⁷) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.
 - (⁸) La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per gli scambi commerciali di embrioni di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)		(è possibile inserire il logo dell'ente ibridatore, dell'autorità competente o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)	
		Numero del certificato ⁽¹⁾	
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice			
1. Nome dell'ente ibridatore/dell'autorità competente/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>			
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾		
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice ⁽²⁾			
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽²⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
5.1. Sistema	6.1. Metodo		
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato		
5.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale			
5.4. Nome ⁽¹⁾			
7. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita della femmina donatrice			
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario			
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁵⁾			
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed ⁽²⁾ /line ⁽²⁾ /cross ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾		
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed ⁽²⁾ /line ⁽²⁾ /cross ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾		

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti	
B. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore	
12. Nome dell'ente ibridatore che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
13. Nome del registro suini ibridi	14. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾
15. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore	
16. Identificazione del maschio donatore ⁽³⁾ 16.1. Sistema 16.2. Numero di identificazione individuale 16.3. Numero di identificazione ai sensi della normativa in materia di sanità animale 16.4. Nome ⁽¹⁾	17. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 17.1. Metodo 17.2. Risultato
18. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
19. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore	
20. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario	
21. Genealogia del maschio donatore ⁽⁵⁾	

21.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾		21.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed ⁽²⁾ /line ⁽²⁾ /cross ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
		21.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Breed ⁽²⁾ /line ⁽²⁾ /cross ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
21.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾		21.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
		21.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
22. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾						
22.1. Risultati della prova di performance						
22.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
22.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico						
22.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
23. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽⁷⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
24. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
24.1. Nome						
24.2. Recapito						
24.3. Numero di approvazione						
25. Nome e recapito del destinatario						

D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
26. Numero di identificazione individuale ⁽³⁾ della fattrice ⁽¹⁾	
27.1. Fatto a:	27.2. il:
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
27.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽⁹⁾ che firma il certificato)	
27.4. Firma:	
⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente. ⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽³⁾ Identificazione individuale conformemente alle norme stabilite nel programma genetico approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 e, se del caso, dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1012, e numero di identificazione conformemente alla normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali. ⁽⁴⁾ Può essere richiesto dagli enti ibridatori conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012 per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti o degli embrioni. ⁽⁵⁾ Se necessario allegare fogli supplementari. ⁽⁶⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito. ⁽⁷⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione. ⁽⁸⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso. ⁽⁹⁾ La persona è un rappresentante dell'ente ibridatore, di un'autorità competente di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni autorizzato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico. — Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri di spedizione e di destinazione. — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.	

ALLEGATO III

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato)
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza dell'animale riproduttore di razza pura	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui l'animale è iscritto ⁽³⁾		
5. Sesso dell'animale	6. Numero di iscrizione nel libro genealogico dell'animale	
7. Identificazione dell'animale riproduttore di razza pura ⁽⁴⁾	8. Verifica dell'identità ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	
7.1. Sistema	8.1. Metodo	
7.2. Numero di identificazione individuale	8.2. Risultato	
7.3. Nome ⁽³⁾		
9. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita dell'animale		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ dell'allevatore		
11. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽³⁾ del proprietario		
12. Genealogia ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ dell'animale riproduttore di razza pura		
12.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	12.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	
	12.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	

12.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾	12.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾
	12.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽³⁾
13. Informazioni supplementari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ 13.1. Risultati della prova di performance 13.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 13.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico 13.4. Altre informazioni pertinenti	
14. Inseminazione ⁽¹⁾ /Accoppiamento ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁹⁾ 14.1. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) 14.2. Identificazione del maschio donatore 14.2.1. Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ 14.2.2. Nome ⁽³⁾ 14.2.3. Metodo di verifica dell'identità e risultato ⁽⁵⁾	
15. Nome dell'ente selezionatore ⁽¹⁾ /autorità competente ⁽¹⁾ /ente ibridatore ⁽¹⁾ che tiene il libro genealogico ⁽¹⁾ /registro suini ibridi ⁽¹⁾ nel quale l'animale riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto ⁽¹⁾ /registrato ⁽¹⁾ (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
16.1. Fatto a: 16.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio) 16.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁰⁾ che firma il certificato) 16.4. Firma:	
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di animali riproduttori di razza pura della specie suina, a condizione che tali animali riproduttori di razza pura abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 5, 6, 7.2, 13 e, ove opportuno, 14. ⁽³⁾ Compilare solo se pertinente. ⁽⁴⁾ Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.	

- (⁵) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui l'animale è destinato ad essere iscritto per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» con riferimento alla sezione del libro genealogico. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
- (⁸) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (⁹) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (¹⁰) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽²⁾
A. Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza del maschio donatore	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore		
6. Identificazione del maschio donatore ⁽³⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia del maschio donatore ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾									
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾									
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾ 12.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti										
B. Informazioni relative allo sperma										
13. Sistema di identificazione										
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi ⁽⁸⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽²⁾ ⁽⁹⁾					
14. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione 14.1. Nome 14.2. Recapito 14.3. Numero di approvazione										
15. Nome e recapito del destinatario										
16. Nome e recapito dell'ente selezionatore ⁽¹⁾ , o della parte terza ⁽¹⁾ designata da tale ente selezionatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾										
17.1. Fatto a: (inserire il luogo di rilascio)			17.2. il: (inserire la data di rilascio)							
17.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹¹⁾ che firma il certificato)										
17.4. Firma:										

- (¹) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (²) Compilare solo se pertinente.
 - (³) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
 - (⁴) Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere iscritta per gli animali riproduttori di razza pura della specie suina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
 - (⁵) Se necessario allegare fogli supplementari.
 - (⁶) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
 - (⁷) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
 - (⁸) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico animale riproduttore di razza pura.
 - (⁹) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
 - (¹⁰) Per lo sperma utilizzato al fine di testare gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina o caprina che non sono stati sottoposti alla prova di performance o alla valutazione genetica, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2016/1012.
 - (¹¹) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
 - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di ovociti di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'organismo o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽²⁾
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice		
6. Identificazione della femmina donatrice ⁽³⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾		11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾				
		11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾				
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾						
12.1. Risultati della prova di performance						
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
12.4. Altre informazioni pertinenti						
B. Informazioni relative agli ovociti						
13. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽⁸⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽²⁾
14. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
14.1. Nome						
14.2. Recapito						
14.3. Numero di approvazione						
15. Nome e recapito del destinatario						
16.1. Fatto a: 16.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
16.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽⁹⁾ che firma il certificato)						
16.4. Firma:						
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Compilare solo se pertinente.						

- (³) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
 - (⁴) Può essere richiesto dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere iscritta per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012.
 - (⁵) Se necessario allegare fogli supplementari.
 - (⁶) Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni.
 - (⁷) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
 - (⁸) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico animale riproduttore di razza pura.
 - (⁹) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di embrioni di animali riproduttori di razza pura delle specie seguenti: a) specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ b) specie suina (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ c) specie ovina (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ d) specie caprina (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ e) specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽²⁾
A. Informazioni relative alla femmina riproduttrice di razza pura donatrice		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del libro genealogico	3. Nome della razza della femmina donatrice	
4. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui la femmina donatrice è iscritta ⁽²⁾		
5. Numero di iscrizione nel libro genealogico della femmina donatrice		
6. Identificazione della femmina donatrice ⁽³⁾	7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	
6.1. Sistema	7.1. Metodo	
6.2. Numero di identificazione individuale	7.2. Risultato	
6.3. Nome ⁽²⁾		
8. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore		
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario		
11. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾		
11.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	11.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	
	11.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾
	11.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾ 12.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti	
B. <i>Informazioni relative al maschio riproduttore di razza pura donatore</i>	
13. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
14. Nome del libro genealogico	15. Nome della razza del maschio donatore
16. Classe della sezione principale del libro genealogico in cui il maschio donatore è iscritto ⁽²⁾	
17. Numero di iscrizione nel libro genealogico del maschio donatore	
18. Identificazione del maschio donatore ⁽³⁾ 18.1. Sistema 18.2. Numero di identificazione individuale 18.3. Nome ⁽²⁾	19. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 19.1. Metodo 19.2. Risultato
20. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
21. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore	
22. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario	
23. Genealogia del maschio donatore ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	

23.1. Padre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	23.1.1. Nonno paterno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
	23.1.2. Nonna paterna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
23.2. Madre Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾	23.2.1. Nonno materno Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
	23.2.2. Nonna materna Libro genealogico n. e sezione Nome ⁽²⁾					
24. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁷⁾ 24.1. Risultati della prova di performance 24.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 24.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 24.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
25. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽⁸⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽²⁾ ⁽⁹⁾
26. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione 26.1. Nome 26.2. Recapito 26.3. Numero di approvazione						
27. Nome e recapito del destinatario						

D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
28. Numero di identificazione individuale ⁽³⁾ della fattrice ⁽²⁾	
29.1. Fatto a:	29.2. il:
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
29.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁰⁾ che firma il certificato)	
29.4. Firma:	
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Compilare solo se pertinente. ⁽³⁾ Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali. ⁽⁴⁾ Prescritto a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale. Può essere richiesto per gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina utilizzati per la raccolta degli ovociti e degli embrioni, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, dagli enti selezionatori che tengono il libro genealogico in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere iscritta. ⁽⁵⁾ Se necessario allegare fogli supplementari. ⁽⁶⁾ Inserire «sezione principale» o «sezione supplementare» a seconda dei casi. È possibile fornire informazioni su altre generazioni. ⁽⁷⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito. ⁽⁸⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione. ⁽⁹⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso.. ⁽¹⁰⁾ La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico. — Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione. — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.	

ALLEGATO IV

MODELLI DI CERTIFICATI ZOOTECNICI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI IBRIDI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE

SEZIONE A

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato) Numero del certificato ⁽²⁾	
1. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i>			
2. Nome del registro suini ibridi		3. Nome della razza ⁽³⁾ /della linea ⁽³⁾ /dell'incrocio ⁽³⁾ del suino ibrido riproduttore	
4. Sesso dell'animale			
5. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi dell'animale			
6. Identificazione dell'animale ⁽⁴⁾ 6.1. Sistema 6.2. Numero di identificazione individuale 6.3. Nome ⁽²⁾		7. Verifica dell'identità ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 7.1. Metodo 7.2. Risultato	
8. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> e paese di nascita dell'animale			
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ dell'allevatore			
10. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾ del proprietario			
11. Genealogia del suino ibrido riproduttore ⁽⁶⁾			
11.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾		11.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾ 11.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	

11.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾	11.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
	11.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽³⁾ /linea ⁽³⁾ /incrocio ⁽³⁾ Nome ⁽²⁾
12. Informazioni supplementari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ 12.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il <i>(inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)</i> 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche dell'animale in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti	
13. Inseminazione ⁽³⁾ /Accoppiamento ⁽³⁾ ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ 13.1. Data <i>(utilizzare il formato gg.mm.aaaa)</i> 13.2. Identificazione del maschio donatore 13.2.1. Numero di identificazione individuale ⁽⁴⁾ 13.2.2. Nome ⁽²⁾ 13.2.3. Metodo di verifica dell'identità e risultato ⁽⁵⁾	
14. Nome dell'ente selezionatore ⁽³⁾ /ente ibridatore ⁽³⁾ /autorità competente ⁽³⁾ che tiene il libro genealogico ⁽³⁾ /registro suini ibridi ⁽³⁾ nel quale il suino riproduttore di razza pura è destinato ad essere iscritto ⁽³⁾ /registrato ⁽³⁾ <i>(fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)</i> ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	
15.1. Fatto a: <i>(inserire il luogo di rilascio)</i>	15.2. il: <i>(inserire la data di rilascio)</i>
15.3. Nome e qualifica del firmatario: <i>(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁰⁾ che firma il certificato)</i>	
15.4. Firma:	

- (¹) È possibile rilasciare un unico certificato zootecnico per un gruppo di suini ibridi riproduttori, a condizione che tali suini ibridi riproduttori abbiano la stessa età e lo stesso padre e la stessa madre genetici e che siano fornite informazioni individuali ai punti 4, 5, 6.2, 12 e, ove opportuno, 13.
- (²) Compilare solo se pertinente.
- (³) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (⁴) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (⁵) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale o per la raccolta degli ovociti e degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui l'animale è destinato ad essere registrato.
- (⁶) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁷) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito
- (⁸) Da indicare nel caso di femmine gravide. Le informazioni possono essere fornite in un documento separato.
- (⁹) Applicabile solo nel caso di suini riproduttori di razza pura di razze o linee diverse registrati in un registro suini ibridi.
- (¹⁰) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE B

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di sperma di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato)
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore		
5. Identificazione del maschio donatore ⁽³⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	
5.1. Sistema	6.1. Metodo	
5.2. Numero di identificazione individuale	6.2. Risultato	
5.3. Nome ⁽¹⁾		
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. The pedigree of donor male ⁽⁵⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 11.1. Risultati della prova di performance 11.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 11.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 11.4. Altre informazioni pertinenti					
B. Informazioni relative allo sperma					
13. Sistema di identificazione					
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi ⁽⁷⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
14. Centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma di spedizione 14.1. Nome 14.2. Recapito 14.3. Numero di approvazione					
15. Nome e recapito del destinatario					
16. Nome e recapito dell'ente ibridatore ⁽²⁾ , o della parte terza ⁽²⁾ designata da tale ente ibridatore, responsabile dell'esecuzione delle prove ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾					
17.1. Fatto a: 17.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)					
17.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽¹⁰⁾ che firma il certificato)					
17.4. Firma:					

- (¹) Compilare solo se pertinente.
- (²) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (³) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
- (⁴) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta di sperma per l'inseminazione artificiale dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere registrata.
- (⁵) Se necessario allegare fogli supplementari.
- (⁶) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
- (⁷) Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo sperma raccolto da un unico suino ibrido riproduttore.
- (⁸) Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sullo sperma selezionato in base al sesso.
- (⁹) Per lo sperma utilizzato per la prova di performance o la valutazione genetica dei suini ibridi riproduttori che non sono stati sottoposti a tale prova o valutazione, entro i limiti dei quantitativi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1012.
- (¹⁰) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
 - Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
 - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE C

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di ovociti di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽¹⁾
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice		
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽³⁾ 5.1. Sistema 5.2. Numero di identificazione individuale 5.3. Nome ⁽¹⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 6.1. Metodo 6.2. Risultato	
7. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita della femmina donatrice		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁵⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾		10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
		10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾				
11. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾						
11.1. Risultati della prova di performance						
12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa)						
12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico						
12.4. Altre informazioni pertinenti						
B. Informazioni relative agli ovociti						
13. Identificazione degli ovociti						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di ovociti ⁽⁷⁾	Luogo della raccolta	Data della raccolta (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽¹⁾
14. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione						
14.1. Nome						
14.2. Recapito						
14.3. Numero di approvazione						
15. Nome e recapito del destinatario						
16.1. Fatto a: 16.2. il: (inserire il luogo di rilascio) (inserire la data di rilascio)						
16.3. Nome e qualifica del firmatario: (inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽⁸⁾ che firma il certificato)						
16.4. Firma:						

- (¹) Compilare solo se pertinente.
 - (²) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (³) Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali.
 - (⁴) Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli ovociti dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie dell'animale donatore è destinata ad essere registrata.
 - (⁵) Se necessario allegare fogli supplementari.
 - (⁶) Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito.
 - (⁷) Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un ovocita, è necessaria un'indicazione chiara del numero di ovociti. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo ovociti raccolti da un unico suino ibrido riproduttore.
 - (⁸) La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico.
- Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione.
 - La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.

SEZIONE D

Certificato zootecnico per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori

Certificato zootecnico, a norma del regolamento (UE) 2016/1012, per l'ingresso nell'Unione di embrioni di suini ibridi riproduttori (<i>Sus scrofa</i>)		(è possibile inserire il logo dell'organismo di allevamento o del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato)
		Numero del certificato ⁽¹⁾
A. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore femmina donatrice		
1. Nome dell'organismo di allevamento/del gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che rilascia il certificato (<i>fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web</i>)		
2. Nome del registro suini ibridi	3. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾	
4. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi della femmina donatrice		
5. Identificazione della femmina donatrice ⁽³⁾ 5.1. Sistema 5.2. Numero di identificazione individuale 5.3. Nome ⁽¹⁾	6. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 6.1. Metodo 6.2. Risultato	
7. Data (<i>utilizzare il formato gg.mm.aaaa</i>) e paese di nascita della femmina donatrice		
8. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore		
9. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario		
10. Genealogia della femmina donatrice ⁽⁵⁾		
10.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	
	10.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	

10.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	10.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾
	10.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾
12. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ 12.1. Risultati della prova di performance 12.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 12.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche della femmina donatrice in relazione al programma genetico 12.4. Altre informazioni pertinenti	
B. Informazioni relative al suino ibrido riproduttore maschio donatore	
13. Nome dell'organismo di allevamento che rilascia il certificato (fornire le informazioni di contatto e, ove disponibile, un riferimento al sito web)	
14. Nome del registro suini ibridi	15. Nome della razza ⁽²⁾ /della linea ⁽²⁾ /dell'incrocio ⁽²⁾
16. Numero di iscrizione nel registro suini ibridi del maschio donatore	
17. Identificazione del maschio donatore ⁽³⁾ 17.1. Sistema 17.2. Numero di identificazione individuale 17.3. Nome ⁽¹⁾	18. Verifica dell'identità ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ 18.1. Metodo 18.2. Risultato
19. Data (utilizzare il formato gg.mm.aaaa) e paese di nascita del maschio donatore	
20. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ dell'allevatore	
21. Nome, recapito e indirizzo di posta elettronica ⁽¹⁾ del proprietario	
22. Genealogia del maschio donatore ⁽⁵⁾	
22.1. Padre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	12.1.1. Nonno paterno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾
	12.1.2. Nonna paterna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾

22.2. Madre Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾	22.2.1. Nonno materno Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾					
	21.2.2. Nonna materna Numero di iscrizione nel registro suini ibridi Razza ⁽²⁾ /linea ⁽²⁾ /incrocio ⁽²⁾ Nome ⁽¹⁾					
23. Informazioni supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ 23.1. Risultati della prova di performance 23.2. Risultati aggiornati della valutazione genetica eseguita da ultimo il (inserire la data nel formato gg.mm.aaaa) 23.3. Difetti genetici e peculiarità genetiche del maschio donatore in relazione al programma genetico 23.4. Altre informazioni pertinenti						
C. Informazioni relative agli embrioni						
24. Identificazione degli embrioni						
Colore delle paillettes o di altri imballaggi	Codice sulle paillettes o su altri imballaggi	Numero di paillettes o altri imballaggi	Numero di embrioni ⁽⁷⁾	Luogo della raccolta o produzione	Data della raccolta o produzione (gg.mm.aaaa)	Altro ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾
25. Gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni di spedizione 25.1. Nome 25.2. Recapito 25.3. Numero di approvazione						
26. Nome e recapito del destinatario						

D. Informazioni relative alla fattrice che riceve gli embrioni	
27. Numero di identificazione individuale ⁽³⁾ della fattrice ⁽¹⁾	
28.1. Fatto a:	28.2. il::
(inserire il luogo di rilascio)	(inserire la data di rilascio)
28.3. Nome e qualifica del firmatario:	
(inserire in stampatello il nome e la qualifica della persona ⁽⁹⁾ che firma il certificato)	
28.4. Firma:	
⁽¹⁾ Compilare solo se pertinente. ⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽³⁾ Conformemente alla normativa del paese di spedizione in materia di identificazione e registrazione degli animali. ⁽⁴⁾ Può essere richiesto, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1012, per i suini ibridi riproduttori utilizzati per la raccolta degli embrioni dagli enti ibridatori che tengono il registro suini ibridi in cui la progenie ottenuta da tali embrioni è destinata ad essere registrata. ⁽⁵⁾ Se necessario allegare fogli supplementari. ⁽⁶⁾ Se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, è possibile inserire solo un riferimento diretto a tale sito. ⁽⁷⁾ Se una paillette o un altro imballaggio contiene più di un embrione, è necessaria un'indicazione chiara del numero di embrioni. Ogni paillette o altro imballaggio deve contenere solo embrioni che provengono dalla stessa filiazione. ⁽⁸⁾ Ove applicabile, è possibile fornire informazioni sugli embrioni selezionati in base al sesso. ⁽⁹⁾ La persona è un rappresentante dell'organismo di allevamento, compreso un servizio ufficiale del paese di spedizione, che figura nell'elenco di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012, o di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni che agisce per conto dell'organismo di allevamento conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento, autorizzato a firmare il certificato zootecnico. — Il certificato zootecnico è emesso in almeno una delle lingue ufficiali del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione. — La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa.	

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT